



Palermo, giovedì 10 novembre 2011

**LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA CGIL SICILIA ALL'ARTICOLO 62
COMMA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 801/2011
“DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L'ANNO 2012.
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE”**

Relazione della **CGIL Sicilia** alla proposta di emendamento all'articolo 62 comma 2

Nel condividere la necessità di costituire un Fondo di garanzia in favore di interventi del settore del “piccolo fotovoltaico”, riteniamo indispensabile riservare l'accesso al fondo non soltanto alle imprese, ma anche alle famiglie.

Nel contempo, occorre specificare che è rivolto alle piccole e medie imprese e definire tecnicamente il termine “piccolo fotovoltaico”, cioè impianti sino a una potenza di 20 Kw, così come stabilito nell'articolo 105 della Legge Finanziaria del 2010 (Legge 12 maggio 2010, n. 11).

Questo consentirebbe di dare concreta attuazione all'articolo 33 (Agevolazioni per famiglie e Piccole e Medie Imprese in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione e fruizione di energia da fonti rinnovabili) delle Linee guida approvate con delibera dalla Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con il Decreto Presidenziale 9 marzo 2009 di approvazione del Piano Energetico e Ambientale Regionale della Sicilia pubblicato nella GURS n. 13 del 27 marzo 2009.

Il Fondo consentirebbe alle **piccole e medie imprese** e alle **famiglie** di cogliere le opportunità degli incentivi previsti dal “IV ° Conto Energia”, ancor oggi significativi per i piccoli impianti.

Il Fondo deve servire a coprire le esigenze degli utenti meno abbienti e meno “bancabili”, in modo da permettere di coprire i costi iniziali e garantirgli l'accesso al credito necessario per finanziare l'impianto fotovoltaico, inferiore alla soglia di autoconsumo, così creando redistribuzione di ricchezza per le famiglie, nuova imprenditorialità e nuova occupazione.

Di seguito l'articolo 62 comma 2 con l'emendamento da noi proposto (evidenziato in turchese) ed il testo del citato articolo 105 della Legge Finanziaria del 2010:



(n. 801)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(ARMAO)

il 7 ottobre 2011

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.**Legge di stabilità regionale*

----O----

Art. 62.

Costituzione Fondo di garanzia

1. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 500.000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare, istituito presso un soggetto pubblico o privato a totale partecipazione regionale, destinato a garanzia di interventi in favore di imprese per favorire investimenti nel territorio della Regione e/o per ridurre lo stock del debito pubblico regionale attraverso la dismissione dei cespiti che non generano reddito.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 sino a concorrenza di 100.000 migliaia di euro è destinata a favorire interventi ~~nel settore del 'piccolo fotovoltaico'~~ per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare per le piccole medie imprese e per le famiglie. Gli interventi di cui al presente comma sono fissati nella misura massima di 100 migliaia di euro per singolo beneficiario.

3. Le modalità di funzionamento del Fondo, di rendimento dei cespiti conferiti, di concessione delle garanzie nonché la determinazione degli immobili da conferire sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

----O----



LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 105.

*Fondo regionale di garanzia per l'installazione
di impianti fotovoltaici*

1. E' costituito un 'fondo regionale di garanzia' per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.
3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013.
4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13.